

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 7

DEL 13.05.2020

**OGGETTO:** Contenzioso Diga Pietrarossa. Giudizio R.G. n. 567/2014 Corte d'Appello di Catania / Fallim. COGEI Costr. Gen. It. S.p.a. + altri. **Approvazione transazione con società Fieramosca Dieci s.r.l. n.q. di successore a titolo particolare del fallimento COGEI. Accesso ai fondi ex art. 29 Legge Regionale 07.05.2015 n. 9.**

L'anno duemilaventi il giorno TREDICI del mese di MAGGIO, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018, prorogato con D.A. n. 01/GAB del 02.01.2019, D.A. n. 29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102/GAB del 30.09.2019 e D.A. n. 140/GAB del 31.12.2019 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito per la parte istruttoria con strumenti telematici - *in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per contenere e contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus COVID-19 (in ultimo D.L. 25.03.2020 n. 19)* - dal Direttore Generale del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13/02/1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25/05/1995 n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della L.R. n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13/09/2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13/10/2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28/01/2014, n. 5, art. 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la Delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la Delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**VISTA** la Delibera n. 23 del 18.12.2018 con quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019 il "*periodo transitorio*" già istituito con la sopracitata delibera n. 8 del 30.10.2017;

**VISTA** la Delibera n. 11 del 01.07.2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il "*periodo transitorio*" fino al 31/12/2019;

**VISTA** la Delibera n. 47 del 19.12.2019 con la quale si è proceduto, preso atto e in conformità alla deliberazione della giunta regionale n. 452 del 13/12/2019, a prorogare ulteriormente il "*periodo transitorio*" fino al 30/06/2020;

**PREMESSO** che:

- con atto di citazione notificato in data 06.07.2005 e acquisito al prot. n. 2423, il Fallimento C.O.G.E.I. Costruzioni Generali Italiane s.p.a., quale mandante dell'Associazione temporanea d'impresе (ATI) costituita per l'esecuzione dei lavori appaltati per la costruzione dell'Invaso "Pietrarossa" sul Fiume Margherito, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Caltagirone il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone per il riconoscimento di somme dovute per mancato pagamento saldo lavori, indennizzo e/o risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione per un ammontare di c.ca 7.000.000.000 di euro;
- il giudizio veniva iscritto al R.G. n. 731/2005 del Tribunale di Caltagirone e, a seguito di domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzo da parte dell'ente, si costituivano nell'ambito del medesimo procedimento sia l'Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana (Soprintendenza di Enna) sia il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Generale alle OO.PP.;
- con Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 214/2006 il Tribunale di Caltagirone dichiarava l'incompetenza territoriale del giudice adito dichiarando la competenza del Tribunale di Catania e assegnava termine per la riassunzione dello stesso;
- il giudizio veniva pertanto riassunto dal Fallimento C.O.G.E.I. Costruzioni Generali Italiane s.p.a. innanzi al Tribunale di Catania e iscritto al R.G. n. 11527/2006 e, dopo una lunga istruttoria, si concludeva con Sentenza n. 942/2013, con la quale il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale nei confronti del fallimento, rigettava le domande avanzate dall'ente nei confronti dei terzi chiamati in causa e condannava il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore del fallimento, in persona del Curatore, della somma di complessivi € 1.611.464,45 oltre iva, interessi e spese legali così come ivi liquidate;
- il legale del fallimento COGEI, avv. Andrea Maria Azzaro procedeva, dapprima con diffida acquisita al prot. n. 4544 del 10.12.2013 e poi con ulteriore prot. n. 845 del 24.03.2014, a richiedere il pagamento dell'importo complessivo di € 2.697.301,94 portato dalla sentenza di primo grado;
- avverso la suddetta sentenza il Consorzio ha proposto impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Catania, con contestuale istanza di sospensione cautelare e il giudizio veniva rubricato al R.G. n. 567/2014; si costituiva il Fallimento C.O.G.E.I. proponendo appello incidentale;
- con ordinanza del 09.03.2015 la Corte d'Appello di Ct, a seguito di istanza di sospensione avanzata dal Consorzio, sospendeva parzialmente l'esecutività della sentenza n. 942/2013 per la somma eccedente l'importo di € 700.000,00;
- consequenzialmente in data 05.01.2018 veniva notificato a mezzo posta raccomandata da parte del Fallimento C.O.G.E.I. al Consorzio di Bonifica 7, atto di precetto acquisito al prot. n. 71/A del 11.01.2018 per un importo complessivo di € 765.711,11 oltre agli interessi legali e spese;
- nel corso del giudizio d'Appello, con atto di intervento ex art 111 c.p.c. del 05.09.2019, comunicato all'ente con nota prot. 2862/A del 16.09.2019, si costituiva in giudizio la Fieramosca Dieci s.r.l., con sede in Milano, via Lanzone 31, in persona dell'amministratore delegato pro-tempore, nella qualità di successore a titolo particolare del fallimento COGEI, giusta decreto di omologazione di concordato fallimentare divenuto definitivo con il passaggio in giudicato in data 22.10.2018 della sentenza n. 3960/2018 resa dalla Corte d'Appello di Roma nel giudizio di reclamo ex art. 131 L.F. promosso da altri creditori fallimentari; in forza di tale definitiva omologazione tutti i diritti in capo al fallimento n. 61424/1998 CO.GE.I. S.p.a. sono stati trasferiti alla Fieramosca Dieci s.r.l., la quale ha avuto conseguentemente titolo per intervenire ex art. 111 c.p.c. nel giudizio d'appello R.G. n. 567/2014;
- il giudizio è ancora pendente e la società intervenuta Fieramosca risulta essere titolare del credito portato dal titolo esecutivo di cui sopra;

**TENUTO CONTO** del Fondo di gestione Diga Pietrarossa istituito con Legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015, la quale all'art. 29 prevede espressamente che *“Parte della disponibilità finanziaria di cui ai trasferimenti agli enti attuatori per gli interventi relativi alle convenzioni ex Agensud è finalizzata ad erogare al Consorzio di bonifica n. 7 di Caltagirone, nella misura massima di 3.800 migliaia di euro, le somme per il pagamento degli oneri sostenuti dal medesimo Consorzio, nella qualità di gestore della diga Pietrarossa, ivi inclusi i costi per la chiusura dei relativi contenziosi, secondo le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 284 del 29 luglio 2010”*;

**VISTA** la deliberazione n. 39 del 31.07.2015 avente ad oggetto *“Contenzioso Diga Pietrarossa. Approvazione transazione con società Imprepar Impregilo Partecipazioni SpA. Accesso a fondi art. 29 Legge Regionale 07.05.2015 n. 9”*;

**CONSIDERATO** che nell'ambito del medesimo finanziamento destinato alla chiusura dei contenziosi afferenti alla vicenda Diga Pietrarossa, incardinati ed in corso di definizione, è ancora disponibile in favore del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone mandatario, la rimanente quota di complessivi € 591.945,67 (cinquecentonovantunomilanovecentoquarantacinque/67) quale somma residua dei previsti *“3.800 migliaia di euro”*, che dovrà essere interamente ed esclusivamente oggetto di stanziamento e previsione nel bilancio della Regione in favore di questo Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;

**CONSIDERATO** che questo Consorzio, per il tramite del suo procuratore avv. Salvatore Privitera, tenuto conto anche delle lunghe interlocuzioni già in precedenza avviate senza esito con la Curatela del Fallimento COGEI, ha valutato la concreta possibilità di chiudere transattivamente il contenzioso d'appello R.G. n. 567/2014 ancora pendente, dando avvio in corso di causa a trattative di bonario componimento con la costituita società assuntrice del credito Fieramosca Dieci s.r.l., nq. di successore a titolo particolare del fallimento COGEI, formulando nei confronti di quest'ultima formale proposta prot. 503/A del 28.02.2020;

**TENUTO CONTO** che la Fieramosca Dieci s.r.l., con nota acquisita al prot.n. 510/A del 02.03.2020, ha comunicato formale accettazione della suddetta proposta, ritenendo di voler concludere l'accordo, secondo la bozza di scrittura privata che si allega alla presente per formarne parte integrante, per un importo onnicomprensivo di € 900.000,00 oltre IVA con compensazione integrale delle spese di lite dei giudizi di primo e secondo grado;

**VISTA** la relazione esplicativa a firma dell'avv. Salvatore Privitera, acquisita al prot. n. 783/A del 30.03.2020, dalla quale si evincono in maniera evidente le ragioni della convenienza della chiusura in via transattiva dell'intera posizione debitoria, in considerazione dell'intero debito portato dalla Sentenza di primo grado n. 942/2013, di cui alle notificate diffide prot. n. 4544/2013 e prot. n. 845/2014, di € 2.674.000,00 oltre ulteriori spese del giudizio di secondo grado maturande e in considerazione del notificato atto precetto in virtù dell'emessa ordinanza di sospensione dell'esecuzione per complessivi € 765.711,11 oltre interessi dal 2015;

**VISTA** la nota acquisita al prot. 1042/A del 11.05.2020 con la quale si è preso atto delle condizioni definitive di cui all'allegato atto transattivo;

**RITENUTO** conveniente definire transattivamente e in via bonaria il giudizio R.G. n. 567/2014 incardinato innanzi alla Corte d'Appello di Catania contro la Curatela del Fallimento COGEI, il cui titolare del credito risulta essere oggi la Fieramosca Dieci s.r.l., con approvazione dell'atto di transazione che si allega alla presente per costituirne parte integrante, provvedendo conseguentemente al rinvio del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con successiva cancellazione dal ruolo ed estinzione dello stesso;

**CONSIDERATO** inoltre che, al fine di dare formale esecuzione alla rinuncia delle reciproche azioni giudiziarie intraprese attinenti a tutti i relativi giudizi, occorre procedere alla sottoscrizione dell'accordo mediante l'allegata scrittura privata;

**TENUTO CONTO** che l'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che in mancanza dell'approvazione del bilancio di previsione la gestione finanziaria dell'ente si svolge obbligatoriamente nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

**TENUTO CONTO** che, per come esplicitato dal punto 8 dell'Allegato 4/2, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato e che la stessa è sostanzialmente prevista per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**VISTO** il D.R.S. n. 826/2019 con il quale il competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O.1 ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021, adottato con delibera consortile n. 6 del 27.03.2019;

**RICONOSCIUTA** la necessità e l'urgenza della spesa, per quanto sopra detto, al fine di garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**CON** il parere consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

#### **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE** e sottoscrivere il contenuto della bozza di accordo mediante scrittura privata acquisita al protocollo consortile n. 1042/A del 11.05.2020 allegata alla presente per formarne parte integrante, per un importo omnicomprendente di € 943.282,09 (euro novecentoquarantatremiladuecentottantadue/09) al lordo dell'IVA;

**2) DI AUTORIZZARE** il Direttore Generale, ing. Fabio Bizzini, alla sottoscrizione con firma digitale del predetto atto di accordo bonario al fine di dare formale esecuzione agli impegni ivi assunti e alla conseguente rinuncia a tutte le reciproche azioni giudiziarie intraprese con la Fieramosca Dieci s.r.l., nq. di successore a titolo particolare del fallimento COGEI, giusta decreto di omologazione di concordato fallimentare del 15.01.2015 divenuto definitivo in data 22.10.2018;

**3) DI AUTORIZZARE** l'Ente, e per esso il Direttore Generale, a procedere alla consequenziale formalizzazione degli atti amministrativi necessari all'accesso ai fondi di cui all'art. 29 Legge Regionale 07.05.2015 n. 9 al *Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio IV, Infrastrutture, irrigazione ed enti vigilati* per i provvedimenti di competenza.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Ing. Fabio Bizzini)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Sig. Francesco Nicodemo)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Segreteria**  
(dott.ssa Maria Sampirisi)

**Il Dirigente dell'Area Amministrativa**  
(dott. Giovanni Gurrieri)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Ragioneria**  
(dott.ssa Angela Malandrino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. **7** del **13.05.2020** è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo [www.consorziobonifica7caltagirone.it](http://www.consorziobonifica7caltagirone.it) sezione Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

*Caltagirone, li* \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Segreteria**  
(dott.ssa Maria Sampirisi)

---

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge.

*Caltagirone, li* \_\_\_\_\_

**Il Capo Settore Segreteria**  
(dott.ssa Maria Sampirisi)

Spettabile

**Fieramosca Dieci S.r.l.**

Via Lanzone, n. 31

20123 – MILANO

Pec: fieramoscadieci@pec.europainvestimenti.com

*Alla c.a. della Dott. Stefano Bennati*

Caltagirone, .....2020

Egregi Signori,

ci riferiamo ai colloqui con Voi intercorsi e alle intese con Voi raggiunte, per formalizzare la seguente proposta transattiva a definizione del contenzioso ad oggi pendente tra le Parti (come *infra* definite) dinanzi alla Corte di Appello di Catania, Sez. I, Cons. Rel. Dott.ssa Veronica Milone – R.G. n. 567/2014

#### ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

**CONSORZIO DI BONIFICA 7 CALTAGIRONE** mandatario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (nel prosieguo anche solo "**Consorzio di Bonifica**"), con sede legale in Caltagirone, Via G. Arcoleo n.172, c.f. e p.iva 82001150877, in persona del Direttore Generale ing. Fabio Bizzini che sottoscrive il presente atto in forza della deliberazione di approvazione del Commissario Straordinario n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

l;

**FIERAMOSCA DIECI S.R.L.** (nel prosieguo "**Fieramosca Dieci**") con sede in Milano, alla Via Lanzone n.31, C.F. e P.Iva 07594800968 in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Stefano Bennati

(di seguito "*Consorzio di Bonifica*" e "*Fieramosca Dieci*" saranno congiuntamente definite "**Parti**")

#### PREMESSO CHE

**I.** Con contratto rep. n. 51825 stipulato in Caltagirone in data 12.12.1988, il Consorzio di bonifica di Caltagirone affidava in appalto all'impresa Lodigiani spa (dante causa Imprepar – Impregilo Partecipazioni spa), in proprio e quale capogruppo mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con l'impresa COGEI spa – poi fallita), i lavori di costruzione dell'opera denominata "Invaso Pietrarossa" (progetto ex CASMEZ N. 30/3219), per l'importo netto presunto di vecchie lire 75.958.194.230, depurato del ribasso d'asta dell'11,35%, successivamente elevato con atto di sottomissione del 12.06.1991 a nette vecchie lire 84.888.356.411, oltre la revisione prezzi.

**II.** Che tra le parti sorgevano contestazioni in ordine all'esecuzione del predetto contratto e pertanto veniva avviato giudizio da parte del Fall. COGEI spa,

**III.** Che con sentenza n. 942/2013, depositata l'11.03.2013, resa dal Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico dott. Pulvirenti, nel giudizio rubricato al n. 11527/2006, in parziale accoglimento delle

domande attrici, condannava il Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone, per le causali di cui in motivazione al pagamento in favore del fallimento C.O.G.E.I. Costruzioni Generali Italiane s.p.a., in persona del Curatore delle seguenti somme:

a) **€. 836.491,68** oltre IVA, oltre agli interessi su tale somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT a far tempo dal maggio 1997 alla data di pubblicazione della presente decisione e di poi solo gli interessi legali al saggio legale, per la riserva n. 6;

b) **€. 103.873,00**, oltre IVA ed interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo, per la riserva n. 8;

c) **€. 567.404,43**, oltre IVA ed interessi ex art. 35 e ss DPR 1962/1063, per saldo lavori (certificati di pagamento n. 41, 41 bis, 41 ter e 41 quater del 15.10.1997);

d) **€. 103.695,34**, oltre interessi a far tempo dalla domanda giudiziale, per le ritenute in garanzie al 41 S.A.L.;

e) rigettava ogni altra domanda attorea;

f) dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal Consorzio di Bonifica 7 di Caltagirone, nei confronti del fallimento C.O.G.E.I. Costruzioni Generali Italiane s.p.a.;

g) condannava il Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone alla rifusione delle spese processuali in favore del fallimento C.O.G.E.I. Costruzioni Generali Italiane s.p.a., liquidate nella misura dei 2/3 in euro 350,00 per spese, €6.500,00 per diritti ed € 8.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, compensando il residuo terzo;

h) dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone nei confronti del Fall. C.O.G.E.I. Costruzioni Generali Italiane s.p.a.;

i) rigettava le domande avanzate dal Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone nei confronti dell'Assessorato Regionale BB. CC. ed Ambientali della Regione Siciliana (Soprintendenza di Enna) in persona dell'Assessore p.t. e del Ministero Infrastrutture – Provveditorato Generale OO.PP., in persona del Ministro p.t.;

l) dichiarava inammissibile l'intervento del Ministero dei Trasporti;

m) compensava le spese;

n) poneva le spese di consulenza per i due terzi a carico del Consorzio di bonifica 7 di Caltagirone e per un terzo a carico della Curatela del Fall. C.O.G.E.I. Costruzioni Generali Italiane s.p.a.;

IV. Avverso la sentenza n. 942/2013 il Consorzio di Bonifica n.7 di Caltagirone proponeva impugnazione, con contestuale istanza di sospensione cautelare della pronuncia, davanti alla Corte d'Appello di Catania e il relativo giudizio veniva assegnato alla Sez. I<sup>^</sup> e rubricato al NRG 567/2014.

Nel predetto giudizio di gravame si costituiva il Fallimento C.O.G.E.I. contestando i motivi di appello del Consorzio e proponendo appello incidentale.

La Corte d'appello di Catania, su espressa richiesta di parte appellante, con ordinanza del 09.03.2015, depositata il 19.03.2015, sospendeva parzialmente l'esecutività della sentenza impugnata e segnatamente per somme eccedenti l'importo di € 700.000,00 per sorte capitale e disponeva CTU.

Depositata la relazione tecnica, sia i consulenti di parte del Consorzio che il consulente di parte dell'Avvocatura, formulavano una serie di osservazioni e rilievi alla CTU.

Depositata da parte dei CC.TT.UU. le risposte ai rilievi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

V. Nelle more, con atto d'intervento ex art. 111 c.p.c. Fieramosca Dieci si costituiva nel presente giudizio quale successore a titolo particolare del fallimento COGEI. Detta circostanza è pacifica e non contestata dalle parti. Ed infatti, con decreto depositato in cancelleria in data 15 gennaio 2015, il Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare - ha omologato la proposta di concordato fallimentare ex artt. 124 e segg. L.F.

presentata da Fieramosca Dieci S.r.l. in relazione al Fallimento n. 61424/1998 CO.GE.I. – Costruzioni Generali Italiane S.p.A..

Avverso tale decreto alcuni creditori hanno proposto reclamo ex art. 131 L.F. ed il giudizio si è concluso, a seguito di rinuncia di tutte le parti, con sentenza n. 3960/2018 della Corte di Appello di Roma notificata al Fallimento e alle reclamanti in data 26 giugno 2018. Col passaggio in giudicato della richiamata sentenza, avvenuto il 22.10.2018, è divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato presentato da Fieramosca Dieci S.r.l.; pertanto, in forza di tale omologazione, tutti i diritti precedentemente in capo al Fallimento n. 61424/1998 CO.GE.I. S.p.A. sono stati trasferiti all'assuttore che ai sensi dell'art. 111 c.p.c è, come si è avuto modo di accennare, intervenuto nel giudizio Rg 567/2014 incardinato presso la Corte di Appello di Catania.

VI. Dopo la concessione di alcuni rinvii da parte della Corte d'Appello, in quanto erano in corso tra le parti trattative per bonario componimento della controversia, all'udienza del 13.12.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione con la concessione del termine di gg. 60 per lo scambio delle comparse conclusionali e di gg. 20 per le eventuali memorie di repliche.

VII. Le Parti, dopo lunghe trattative, hanno raggiunto un accordo transattivo per porre definitivamente fine ad ogni controversia tra di loro insorta in relazione al contratto stipulato, ai lavori eseguiti e alle loro modalità ed ai giudizi avviati e riportati nelle premesse, accordo che oggi intendono pertanto formalizzare con il presente atto.

Tanto premessole Parti, come sopra costituite e rappresentate,

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

##### ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati del presente atto sono parti integranti e sostanziali dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

##### ARTICOLO 2 – OGGETTO E RINUNCE

2.1 Con il presente atto, che **non ha carattere ed effetto novativo**, le Parti intendono bonariamente definire ogni pendenza tra di esse esistente in relazione al contratto di cui alla premessa n. I. ed ai contenziosi di cui alle premesse nn. III e IV;

2.2 Le Parti mediante reciproche rinunce, concordano a tacitazione della controversia sopra descritta (sub paragrafo III e IV), e comunque a saldo, stralcio e tacitazione di ogni controversia in qualsiasi modo inerente al contratto di cui in premessa ed ai relativi lavori comunque eseguiti, anche non previsti nel contratto, che il Consorzio di Bonifica n. 7 di Caltagirone verserà alla Fieramosca Dieci s.r.l. sul conto corrente da quest'ultima indicato la somma di euro **€. 900.000,00 (novecentomila/00) oltre IVA**, per tutte le pretese e domande meglio avanzate nel giudizio dinnanzi il Tribunale di Catania e riconosciute con la sentenza n. 942/2013 e le pretese e domande avanzate nel giudizio dinnanzi la Corte di Appello di Catania (Rgn. 567/2014).

Il pagamento della suddetta somma verrà effettuato con bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN IT86L0503401759000000002893 relative al conto corrente intestato alla Fieramosca Dieci secondo le seguenti modalità:



- **entro e non oltre il 31.10.2020** la somma di euro 600.000,00=(seicentomilaeuro/00), di cui € 556.717,91 in favore di Fieramosca Dieci S.r.l. ed € 43.282,09 a titolo di IVA da versarsi direttamente in favore dell'erario in ragione del meccanismo dello *split-payment* esteso ai Consorzi di Bonifica con il Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148;

- **entro e non oltre il 31.10.2021** la somma di euro 171.641,04 (centosettantunomilaseicentoquarantuno/04);

-**entro e non oltre il 31.10.2022** la sommadi euro 171.641,04 (centosettantunomilaseicentoquarantuno/04);

2.3Le parti dichiarano che il suddetto importo (Euro 900.000,00 oltre iva) verrà imputato in misura proporzionale rispetto alle singole voci di condanna di cui alla sentenza n.942/2013 e pertanto, ogni *tranche* sarà ripartita nei termini seguenti:

Descrizione	Tranche 1	di cui quota Fieramosca Dieci	di cui IVA	Tranche 2	di cui Imponibile	di cui IVA	Tranche 3	di cui Imponibile	di cui IVA
Mancato pagamento certificati SAL n. 41-41bis-41ter-41quater	348.583,79	316.894,35	31.689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svincolo trattenute in garanzia dello 0,50%	63.705,03	57.913,66	5.791,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva n.6 del 41° SAL: danno per la sospensione lavori dal 19/5/1993 al 10/5/1997	123.897,01	123.897,01	0,00	171.641,04	0,00	0,00	171.641,04	0,00	0,00
Riserva n.8 del 41° SAL: quale compenso per i lavori di scavo archeologico effettuati tra il 06/1992 e il 05/1995 nell'area compresa tra la Strada Provinciale n.103 e il torrente Casalgismondo	63.814,17	58.012,88	5.801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>600.000,00</b>	<b>556.717,91</b>	<b>43.282,09</b>	<b>171.641,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.641,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.4 In merito alla tassa di registrazione della sentenza n. 942/2013 del Tribunale di Catania, il Consorzio di Bonifica dichiara che, a seguito della presentazione di apposita "domanda di adesione alla definizione agevolata" (c.d. Rottamazione ter), l'Agenzia delle Entrate in data 8.04.2019 ha accolto tale richiesta, consentendo quindi allo stesso di corrispondere l'importo totale dovuto (pari ad€. 47.843,43 comprensivo di interessi) tramite un rientro rateale dal 31.07.2019 al 30.11.2023. Ciò posto, il Consorzio di Bonifica dichiara espressamente, quale parte soccombente nel giudizio di primo grado, di farsene carico dispensando Fieramosca Dieci S.r.l da qualsivoglia onere e/o impegno e/o responsabilità solidale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per il suddetto titolo.

2.5.A fronte ed a seguito dell'integrale pagamento dell'intera somma di cui al precedente punto 2.2 e del completo pagamento dell'imposta di registro della sentenza di primo grado 942/2013 del Tribunale di Catania di cui al punto 2.4., le Parti dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'una dall'altra, rinunciando a qualsiasi reciproca pretesa, azione o domanda per qualsiasi ragione o causa; in particolare la Fieramosca Dieci, a seguito dell'integrale pagamento da parte del Consorzio di Bonifica della somma di € 900.000,00 oltre iva e della tassa di registro di cui al punto 2.4., dichiara di rinunciare all'esecuzione della

sentenza del Tribunale di Catania n. 942/2013 ed a tutti i suoi effetti.

Il giudizio di gravame portante il NRG 567/2014 pendente dinnanzi la Corte d'Appello di Catania, verrà rinviato ai sensi dell'art. 309 c.p.c., e successivamente cancellato dal ruolo ed estinto.

Resta inteso che, nel caso di un ritardo superiore a 30 giorni rispetto ai termini pattuiti per i singoli pagamenti (sub. par. 2.2) e/o inesatti adempimenti da parte del Consorzio di Bonifica in relazione ai menzionati pagamenti (sub. par. 2.2.) e/o mancato pagamento da parte del Consorzio di Bonifica della Tassa di registro della sentenza di primo grado n.942/2013, il presente accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per l'effetto dell'art. 1456 c.c., ed in tal caso, Fieramosca Dieci, potrà agire nei confronti del Consorzio per la totalità del credito derivante dalla citata sentenza emessa dal Tribunale Civile di Catania n. 942/2013, al netto di quanto *medio tempore* già incassato.

### **ARTICOLO 3 – COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE E RINUNCIA ALLA SOLIDARIETA' PROFESSIONALE**

**3.1** Per effetto della sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di compensare integralmente le spese di lite dei giudizi indicati in premessa e si impegnano a provvedere, ciascuna in proprio, al pagamento dei compensi e delle spese dei rispettivi legali, ivi compresi quelli relativi alla definizione del presente accordo.

Le spese liquidate con il giudizio di primo grado, qualora pagate dal Consorzio di Bonifica, non potranno pertanto essere oggetto di richiesta di ripetizione al Fallimento Cogei e per esso a Fieramosca Dieci.

I difensori delle parti in tutti i giudizi sopra descritti rinunciano al beneficio della solidarietà previsto dall'art. 13, comma 8 della Legge professionale forense ed a tal fine sottoscrivono il presente accordo transattivo.

### **ARTICOLO 4 – CONDIZIONI DI EFFICACIA**

**4.1** Il presente accordo è immediatamente vincolante per la Fieramosca Dieci lo sarà anche per il Consorzio di Bonifica a seguito di adozione di apposito atto deliberativo di approvazione, che costituirà parte integrante della presente scrittura. Resta inteso che in mancanza dell'apposito atto deliberativo di approvazione (che dovrà essere emanato entro e non oltre il 30 giugno 2020), il presente accordo sarà privo di efficacia per entrambe le parti, pertanto, Fieramosca Dieci potrà agire per l'esecuzione della sentenza 942/2013 emessa dal Tribunale di Catania e proseguire il giudizio incardinato presso la Corte di Appello di Catania (Rg 567/2014) se non ancora estinto *ex art.* 309 c.p.c.

### **ARTICOLO 5 – MODIFICA DELL'ACCORDO TRANSATTIVO**

**5.1** Qualsiasi modifica al presente accordo transattivo dovrà essere concordata tra le Parti e non sarà valida e vincolante se non risulti da atto scritto, firmato da ognuna delle parti nei cui confronti la modifica è invocata.

### **ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI CONCLUSIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO**

**6.1.** Il presente accordotransattivo viene concluso a mezzo di scambio di corrispondenza commerciale (firma digitale ed invio della copia a mezzo pec) mediante invio ai seguenti indirizzi PEC:

Fieramosca Dieci S.r.l.: [fieramoscadieci@pec.europainvestimenti.com](mailto:fieramoscadieci@pec.europainvestimenti.com);

Avv. Francesco Saltelli: [francescosaltelli@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescosaltelli@ordineavvocatiroma.org)

Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone: [caltagirone@pec.consorziobonificasicilia.it](mailto:caltagirone@pec.consorziobonificasicilia.it)  
Avv. Salvatore Privitera: [priviterasalvatore@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:priviterasalvatore@pec.ordineavvocaticatania.it)

#### **ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE**

7.1 Le Parti concordano che tutte le controversie relative o connesse all'oggetto del presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Catania.

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

ARTICOLO 2 – OGGETTO E RINUNCE

ARTICOLO 3 – COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE E RINUNCIA ALLA SOLIDARIETÀ PROFESSIONALE;

ARTICOLO 4 – CONDIZIONE DI EFFICACIA;

ARTICOLO 5 – MODIFICA DELL'ACCORDO TRANSATTIVO;

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI CONCLUSIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO;

ARTICOLO 7 – FORO COMPETENTE

Milano-Caltagirone, li

Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone

Fieramosca Dieci s.r.l.

Per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 LPF.

Avv. Salvatore Privitera

Avv. Francesco Saltelli

\*\*\*\*\*

Qualora siate d'accordo con quanto sopra indicato, Vi preghiamo di volerci trasmettere una lettera riprodotte il testo della presente, debitamente sottoscritta da un Vostro legale rappresentante in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

La presente proposta transattiva si intenderà decaduta e non più vincolante per la scrivente qualora la stessa non riceva dalla Fieramosca Dieci, entro il .....2020, la lettera di accettazione, inviata all'indirizzo della Consorzio di Bonifica tramite posta elettronica certificata –PEC.

Caltagirone, .....2020

**Consorzio di Bonifica n.7 di Caltagirone**

Ing. Fabio Bizzini n.q.